

Convenuto: Reinhard Westphal

Dispositivo

L'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione che esso prevede è determinato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l'irregolarità.

(¹) GU C 301 del 27.8.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Belgio) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Causa C-632/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Settore delle amministrazioni pubbliche – Istituzione finanziaria captive – Nozione – Società che offre alle famiglie a reddito medio o basso mutui ipotecari sotto il controllo di un'amministrazione pubblica]

(2019/C 413/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Convenuto: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Dispositivo

- 1) Le disposizioni dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, devono essere interpretate nel senso che, al fine di determinare se un'unità istituzionale distinta, posta sotto il controllo di un'amministrazione pubblica, rientri nel settore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del Sistema europeo dei conti nazionali rivisto istituito da detto regolamento, qualora essa presenti le caratteristiche di un'istituzione finanziaria captive, è necessario esaminare il criterio della sua esposizione al rischio economico nell'esercizio della sua attività.

- 2) Un'unità istituzionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il cui grado di autonomia nei confronti di un'amministrazione pubblica è limitato dalla normativa nazionale, in forza della quale tale unità istituzionale non dispone del totale controllo della gestione delle sue attività e delle sue passività, nei limiti in cui tale amministrazione pubblica, da un lato, esercita un controllo sulle sue attività e, dall'altro, assume una parte del rischio legato alle sue passività, può essere qualificata come «istituzione finanziaria captive», ai sensi dell'allegato A, paragrafi da 2.21 a 2.23, del regolamento n. 549/2013, a condizione che le misure di controllo previste da tale normativa nazionale possano essere interpretate dal giudice nazionale nel senso che esse hanno per effetto che l'unità istituzionale interessata non può agire indipendentemente da detta amministrazione pubblica, nella misura in cui quest'ultima impone a tale unità istituzionale le condizioni alle quali essa è tenuta ad agire, senza che quest'ultima abbia la possibilità di modificarle in modo sostanziale di sua iniziativa.

(¹) GU C 4 del 7.1.2019.

Richiesta di parere presentata dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE

(Parere 1/19)

(2019/C 413/21)

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin, O. Hrstková Šolcová e A. Neergaard, agenti)

Quesiti sottoposti alla Corte

- Gli articoli 82, paragrafo 2, e 84 TFUE costituiscono le basi giuridiche appropriate per l'atto del Consiglio relativo alla conclusione a nome dell'Unione della convenzione di Istanbul o tale atto deve basarsi sugli articoli 78, paragrafo 2, 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, TFUE ed è necessario o possibile scindere in due le decisioni relative alla firma e alla conclusione della convenzione, in virtù di tale scelta della base giuridica?
- La conclusione della convenzione di Istanbul, da parte dell'Unione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, risulta compatibile con i trattati in mancanza di un comune accordo di tutti gli Stati membri sul loro consenso ad essere vincolati da detta convenzione?

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-522/19)

(2019/C 413/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 6 de Ceuta